

DELIBERA N. 30 DEL 18 NOVEMBRE 2017

OGGETTO: Definizione di svolgimento dell'attività sportiva diretta nell'ambito del C.S.E.N.

LA DIREZIONE NAZIONALE

- Visto il Decreto Legislativo 23 Luglio 199 n. 242 e lo statuto del C.O.N.I.
- Visto il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con delibera n. 1525 del 28/10/2014
- Vista la Circolare 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sui compensi sportivi;
- Valutata la necessità di rafforzare i comportamenti e le prassi degli affiliati al C.S.E.N.;
- Considerata la necessità di individuare le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche del C.S.E.N. relative a tutte le discipline ed alle attività per le quali siano erogati indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi che possano essere inquadrati - qualora ne ricorrano i relativi presupposti - fra quelli che rientrano nella disciplina dell'art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR (e come tali non soggetti a contribuzione previdenziale);
- Resosi necessario individuare - nelle mansioni appositamente descritte - quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche e delle collaborazioni amministrativo/gestionali del C.S.E.N.;
- Tenuto conto che, al momento il C.S.E.N. svolge e regola esclusivamente attività sportiva dilettantistica.
- Considerato che il C.O.N.I. riconosce che il C.S.E.N. esercita esclusivamente attività sportiva dilettantistica;
- Tenuto conto che il C.S.E.N. ha tutti i requisiti stabiliti dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni (assenza di lucro, democraticità interna, attività sportiva e promozionale, devoluzione del patrimonio ecc.);
- Considerato che tra gli associati del C.S.E.N. vi sono Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e che la propria attività viene svolta in favore delle stesse e dei propri tesserati;
- Tenuto conto che gli atti preparatori alla formulazione dell'art. 90, succitato, e le successive circolari Ministeriali, indicavano nelle premesse che detta normativa è finalizzata ad agevolare lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo e oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico;
- Considerato che, pertanto, secondo quanto sancito dall'art. 25 della Legge 133/99, dall'art. 37 della Legge 342/2000 ed infine dall'art.90, della Legge 27 dicembre 2002, n.289, anche il C.S.E.N. rientra tra i soggetti che possono erogare compensi, indennità, rimborsi forfettari e premi, per attività svolte nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, di cui al combinato disposto del primo comma dell'art. 67 lettera m) e dell'art. 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
- Visto lo Statuto ed il Regolamento Organico del C.S.E.N.
- Preso atto della necessità di individuare le funzioni e le attività che risultano funzionali alla concreta realizzazione e svolgimento delle attività e manifestazioni del C.S.E.N. rappresentando quindi le stesse esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;
- Ravvisata la necessità di definire in modo organico la tipologia delle attività che, in base alle disposizioni statutarie e regolamentari, rientrano nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, al fine di delineare un quadro omogeneo delle tipologie di soggetti che, salvo i requisiti soggettivi previsti dalla normativa fiscale e sulla base di detti regolamenti, svolgono attività sportiva dilettantistica

DELIBERA

- Che il C.S.E.N. persegue e si attiene a quanto decretato nella circolare n 1/2016, dell'Ispettorato Nazionale del lavoro sui compensi sportivi;